PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 17 (Convenzione Firenze)

La presente Convenzione non sara' obbligatoria per le parti, se non quando sara' approvata per legge, e purche' tale approvazione sia fatta entro tre mesi dalla data della Convenzione medesima,

Fatta in triplo originale, letta, approvata e sottoscritta, il giorno, mese ed anno che sopra, in Roma.

Firmati all'originale:

Enrico Stelluti- Scala, Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Edoardo Verdinois, R. Commissario straordinario di Firenze.

Raffaello Mazzei, per la Cassa di Risparmio di Firenze.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it